



Comune di Leno

**SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DELL'IGIENE URBANA**

lotto 1

**RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI E SPAZZAMENTO STRADALE**

CAPITOLATO D'ONERI

Ai sensi del D.M. 13.02.2014

Criteria Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

Sommario

Titolo I- Disposizioni generali.....	4
Articolo 1. Premessa	4
Articolo 2. Assunzione, carattere, esercizio e modalità di affidamento dei servizi	4
Articolo 3. Servizi oggetto dell'appalto e ammontare dell'appalto	5
Articolo 4. Durata dell'appalto	6
Articolo 5. Soggezione alle norme	7
Articolo 6. Subappalto	7
Articolo 7. Definizioni	7
Titolo II- Caratteristiche dei servizi e modalità di esecuzione	8
Articolo 8. I servizi di raccolta rifiuti: specifiche generali	8
Articolo 9. Raccolta con contenitori stradali: rifiuto secco residuo.	10
Articolo 10. Raccolta con contenitori stradali: rifiuti organici (umido).	11
Articolo 11. Interventi sui cassonetti, deodorizzazione, lavaggio	11
Articolo 12. Servizi di spazzamento stradale	12
Articolo 13. Servizi di pulizia area del mercato settimanale.	13
Articolo 14. Servizi svolti da addetto con veicolo di servizio	13
Articolo 15. Obbligo di pesatura dei rifiuti	13
Articolo 16. Efficienza dei servizi – Controllo, obbligo di cooperazione	13
Articolo 17. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	14
Titolo III- Personale, attrezzature e mezzi	15
Articolo 18. Personale in servizio e unità operativa	15
Articolo 19. Mezzi, attrezzature e contenitori	16
Titolo IV- Responsabilità dell'Appaltatore, corrispettivo, penalità, risoluzione	17
Articolo 20. Responsabilità e coperture assicurative	17
Articolo 21. Cauzione definitiva	17
Articolo 22. Corrispettivo, adeguamenti e pagamenti	18
Articolo 23. Penalità.	18
Articolo 24. Risoluzione del contratto	19
Titolo V- Aspetti relativi alla sicurezza	20
Articolo 25. Incidenza dei costi di sicurezza nella determinazione del corrispettivo	20
Articolo 26. Oneri dell'Appaltatore	20
Articolo 27. Personale dell'Appaltatore	21
Articolo 28. Stato delle macchine, custodia ed identificabilità delle attrezzature	21
Articolo 29. Infortuni o incidenti	21
Articolo 30. Documentazione in merito alla sicurezza	21
Titolo VI- Disposizioni finali	22

Articolo 31. Direttore dell'esecuzione	22
Articolo 32. Spese e tracciabilità dei pagamenti	22
Articolo 33. Controversie	22
Articolo 34. Documenti contrattuali	23

Titolo I- Disposizioni generali

Articolo 1. Premessa

1. Il presente Capitolato d'oneri (in seguito capitolato) disciplina l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e spazzamento stradale nel Comune di Leno, per la durata di cui all'art. 4.
2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 34 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di Green Public Procurement, e ai sensi del "Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)", il servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Allegato n. 1 al *Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014: "Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»* (GU Serie Generale n.58 del 11-03-2014).
3. Sono esclusi dai servizi in appalto i rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, agricole o attività commerciali e di servizi secondo le disposizioni del presente Capitolato.
4. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere effettuati sul territorio comunale di Leno (secondo le specifiche tecniche elencate negli articoli successivi), a favore delle utenze presenti al momento dell'accettazione del presente atto e di tutte quelle che verranno ad insediarsi per effetto delle pianificazioni urbanistiche comunali.
5. L'appaltatore fattura al comune i costi di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti e trasportati agli impianti, anche di terzi.
6. Qualora la normativa citata nel presente Capitolato fosse abrogata o modificata, essa si intende sostituita dalla normativa vigente. Il contratto di servizio richiamerà obbligatoriamente la Carta dei Servizi. Il presente capitolato prevede come sue parti integranti gli allegati.
7. Il presente Capitolato è prescrittivo per tutta la durata dell'affidamento ed è parte integrante e sostanziale del contratto.
8. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica.

Articolo 2. Assunzione, carattere, esercizio e modalità di affidamento dei servizi

1. I servizi di igiene urbana sono assunti con diritto di privativa e sono ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge n. 146/90 e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune e tempestive azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.
2. In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del Capitolato, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, con spese a carico

dell'appaltatore stesso, ferme restando le sanzioni applicabili all'Appaltatore medesimo. Per l'esecuzione d'ufficio, il Comune può incaricare altra Ditta, oppure provvedere direttamente.

3. L'Appaltatore deve svolgere i servizi in conformità alle condizioni indicate nel Capitolato d'onori, nel pieno ed assoluto rispetto delle norme vigenti con particolare riguardo al decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i, ai relativi regolamenti attuativi ed ai CCNL applicabili al settore Igiene Urbana.
4. Qualora il Comune sia obbligato ad aderire, in tutto o in parte, a forme di gestione del servizio a livello consortile o sovracomunale, in forza di norma sopravvenuta, i relativi contratti sono risolti con provvedimento recapitato all'Appaltatore con anticipo di almeno 3 (tre) mesi. In tal caso l'Appaltatore ha diritto esclusivamente ai compensi per il servizio svolto. La condizione è considerata, anche convenzionalmente tra le parti, equiparabile a causa di forza maggiore o condizione di impossibilità sopravvenuta, anche in deroga alla disciplina, ma non solo, degli articoli 1223 e 1671 del codice civile. L'Appaltatore rinuncia sin dall'origine a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.

Articolo 3. Servizi oggetto dell'appalto e ammontare dell'appalto

1. Le prestazioni da affidare sono le seguenti:
 - a) servizio di raccolta differenziata tramite cassonetti stradali muniti di limitatore volumetrico dei rifiuti solidi urbani biodegradabili (**umido/organico**) e trasporto presso idoneo impianto di recupero reperito dall'Appaltatore in accordo con il Comune;
 - b) servizio di raccolta differenziata tramite cassonetti stradali muniti di limitatore volumetrico dei rifiuti solidi urbani residuali (o con apertura a chiave per le grandi utenze) (**secco residuo**) e trasporto presso idoneo impianto di recupero reperito dall'Appaltatore in accordo con il Comune;
 - c) servizio di **pulizia delle strade** comprensivo di spazzamento meccanizzato, manuale e servizi accessori, sia programmato, sia a chiamata;
 - d) **pulizia area del mercato** di Leno (settimanale il martedì) e Castelletto (settimanale il giovedì);
 - e) resoconto mensile dei dati sulle raccolte dei singoli rifiuti, riepilogo semestrale ed annuale e fornitura al Comune dei dati necessari alla compilazione del MUD e di ogni altra modulistica richiesta inerente i rifiuti raccolti effettuata per tipologia e quantità.
2. L'appaltatore fattura al Comune i costi di trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti e trasportati agli impianti, anche di terzi.
3. Con la stipula del contratto, i servizi affidati dal Comune sono quelli specificati al comma 1 lettere dalla a) alla e), dettagliati nei relativi articoli, per i quali sono indicate le quantità presunte nella scheda Prezzi di cui all'allegato A al Capitolato utilizzato per l'offerta economica. Il Comune, durante l'esecuzione del contratto, può mediante appendice contrattuale o atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., rinunciare ad una o più d'una delle prestazioni contrattuali iniziali;
4. Per quanto non previsto dal comma 3, trova applicazione l'articolo 114 del D.Lgs. 50/2016 e l'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuale
1	Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti	90511000-2	P	€ 574.597,12
Importo biennale a base di gara				€ 1.149.194,24

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €22.149,76 Iva esclusa, per la durata biennale del servizio, **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Amministrazione Comunale di Leno ha stimato pari ad € 150.000,00 (annui) calcolati sulla base del costo medio orario come determinato nelle Tabelle approvate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 70 del 1° agosto 2017.

Articolo 4. Durata dell'appalto

1. L'appalto ha la durata di 2 (due) anni (rinnovabili per altri 2 anni solo su espressa volontà del Comune) dall'avvio effettivo del servizio di cui alla successiva lettera b). Alla predetta durata indicata non concorrono i tempi per gli adempimenti propedeutici di cui alle successive lettere a) e b), svolti prima o dopo la stipula del contratto. Ferma restando la possibilità di inizio anticipato ai sensi del comma 2, l'Appaltatore deve:
 - a) garantire la verifica e controllo dei cassonetti di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 4, e all'articolo 10, commi 2, 3, 4, entro 7 giorni dalla stipulazione del contratto o, nel caso di avvio anticipato ai sensi del comma 2, dall'ordine del direttore dell'esecuzione;
 - b) avviare effettivamente il servizio di raccolta e tutte le altre prestazioni previste dal contratto, con il conseguente riconoscimento del corrispettivo di cui all'articolo 22, comma 1, entro i successivi 7 giorni.
2. Le attività di cui al comma 1 e il successivo inizio del servizio possono avvenire anche in pendenza di stipula di contratto e di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 120/2020, con verbale di consegna, redatto sotto riserva di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Anche in tal caso valgono le tempistiche di cui al comma 1. In tal caso, se per qualunque motivo non imputabile all'aggiudicatario il contratto non fosse stipulato o fosse stipulato con terzi in seguito a pronuncia giurisdizionale o provvedimento amministrativo vincolato, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), assunti nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi della norma citata.
3. La scadenza del contratto opera di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, dopo la scadenza del contratto non sia stato ancora individuato il nuovo gestore, l'Appaltatore è obbligato alla prosecuzione del servizio, per il periodo necessario alla conclusione della successiva procedura di affidamento e comunque non superiore a 12 (dodici mesi). La prosecuzione del servizio è ordinata dal Comune con atto autoritativo ed è effettuata al corrispettivo contrattuale.

Articolo 5. Soggezione alle norme

1. L'Appaltatore è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel Capitolato, delle disposizioni di legge vigenti in materia, dei Regolamenti e dei documenti contrattuali.
2. L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi appaltati che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante l'appalto, come pure ad osservare e far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate dal Comune contraente.

Articolo 6. Subappalto

1. E' ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni indicate all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Il subappalto dovrà essere sempre autorizzato dal Comune con atto scritto, restando in ogni caso integra la responsabilità dell'Appaltatore che deve continuare a rispondere pienamente e direttamente nei confronti del Comune per la regolare esecuzione dei lavori e il preciso adempimento degli obblighi contrattuali.
3. Le ditte operanti in subappalto devono ottemperare a tutte le prescrizioni del presente Capitolato, in particolare a quelle relative al personale impiegato e alla sicurezza e devono essere in possesso dei requisiti di legge previsti.

Articolo 7. Definizioni

1. Ai fini del Capitolato si definiscono:

a) Comune: il Comune di Leno;

b) Appaltatore: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e titolare del rapporto contrattuale col Comune.

2. Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del Capitolato si definiscono:

a) RIFIUTI URBANI (come definiti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 183, comma 1 b-ter) aggiunto dall'art. 1, c. 9 del D.Lgs. 116/2020 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2021):

1.a.1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

1.a.2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

1.a.3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

1.a.4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

1.a.5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

1.a.6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1 b-quinqies) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1 b-sexies) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

b) RIFIUTI PERICOLOSI (come definiti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 183, comma 1 b): rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

- c) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP): con riferimento all' art. 183, comma 1 b) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono pericolosi i seguenti rifiuti urbani: accumulatori al piombo, olio minerale esausto, contenitori etichettati T e/o F (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.);
- d) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI: con riferimento alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, come modificate dal D.Lgs. 116/2020 e applicabili a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti non pericolosi che soddisfano i criteri di assimilazione, così come previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
- e) RIFIUTO SECCO RESIDUO: tutte le frazioni di rifiuto urbano di piccole dimensioni che non sono oggetto di raccolta differenziata attivata dal Comune;
- f) UMIDO/ORGANICO: rifiuti definiti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., art. 183, comma 1 d) e in particolare scarti di cucina putrescibili ad alto tenore di umidità, quali avanzi di pane, pasta, riso, dolci; avanzi di carne, pesce, formaggi; carta assorbente da cucina, fazzoletti/tovaglioli di carta; fiori recisi; filtri di tè o tisane, fondi di caffè; resti di cibo cotti o crudi sminuzzati; gusci di crostacei, gusci di uova, gusci di frutta secca; scarti di frutta e verdura.

Titolo II- Caratteristiche dei servizi e modalità di esecuzione

Articolo 8. I servizi di raccolta rifiuti: specifiche generali

1. Il Comune di Leno alla data del 31/12/2020 ha il bacino d'utenza così composto:
- a) numero degli abitanti 14.295;
- b) numero delle utenze domestiche: 5.730;
- c) numero delle utenze non domestiche: 581.
2. I dati quantitativi relativi alle produzioni di rifiuti del Comune dell'ultimo anno completo sono indicati in tabella. I dati precedenti sono reperibili sul sito della Provincia di Brescia – Osservatorio Provinciale Rifiuti.

	2020	2020		2020	2020
Descrizione	Kg	%	Descrizione	Kg	%
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	1.586.980	24,74%	OLIO MINERALE	1.100	0,02%
RESIDUI PULIZIA STRADE	169.460	2,64%	RAEE	140.922	2,20%
RIFIUTI INGOMBRANTI	236.120	3,68%	IMBALLAGGI MISTI (VETRO LATTINE)	624.070	9,73%
UMIDO	604.720	9,43%	BATTERIE ACCUMULATORI	2.403	0,04%
IMBALLAGGI IN LEGNO	247.520	3,86	VERNICI	520	0,01%
VEGETALE	1.319.070	20,57%	ABBIGLIAMENTO	62.615	0,98%
OLI E GRASSI	11.830	0,18%			
IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	741.280	11,56%	TONER	566	0,01%
IMBALLAGGI PLASTICA	396.180	6,18%	ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE	6	0%
MEDICINALI	797	0,01%	RIFIUTI ATTIVITÀ COSTRUZIONE	199.340	3,11%

METALLO E IMBALLI METALLICI	68.260	1,06%	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO	190	0%
			TOTALE	6.413.949	100,00%

	2020	2020
Descrizione	Kg	%
TOTALE	6.413.949	100,00%
TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI	1.586.980	24,74%
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI	4.826.969	75,26%

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono avviati obbligatoriamente alle operazioni di recupero di materia. Fanno eccezione solo i rifiuti attualmente non recuperabili raccolti separatamente al fine di eliminare dal secco residuo rifiuti pericolosi (es. pile, farmaci, vernici).

- Le quantità in tabella sono indicative solo per il 2020 e non vincolanti per il futuro. In particolare per la costruzione della scheda prezzi di cui all'allegato A si sono utilizzate proiezioni e quantità da ritenersi solo orientative per il nuovo modello di servizio. Per la determinazione del corrispettivo liquidato all'Appaltatore fanno fede le quantità effettivamente raccolte e rendicontate.
- Il Comune ha in corso un modello di raccolta rifiuti basato sulla raccolta separata secco-umido tramite cassonetti stradali muniti di limitatore di utilizzo, a calotta; limitatamente alle grandi utenze (scuole, casa di riposo e ospedale) è previsto l'impiego di cassonetti stradali privi di calotta ma con apertura a chiave per consentire il conferimento di sacchi di maggiori dimensioni; nel complesso sono utilizzati n. 145 cassonetti, n. 88 per il rifiuto secco residuo e n. 57 per l'organico, di cui n. 135 a calotta e 7 con apertura a chiave (n. 3 per l'ospedale, n. 1 per la casa di riposo, n. 1 per il Comune e n. 2 per le scuole). La stipula del nuovo contratto in seguito alla presente gara prevede la prosecuzione della raccolta separata secco -umido tramite cassonetti stradali a calotta e a chiave, con le modalità specificate negli articoli seguenti. Gli obiettivi dichiarati dell'amministrazione comunale sono: raggiungere almeno l'80% di raccolta differenziata, contenere i costi e migliorare i parametri ambientali. Per chiarire meglio la totalità dei servizi attivi o da attivare sul territorio e i soggetti coinvolti si schematizza il servizio nella tabella seguente:

5. Servizio	Stato	Oggetto di questa gara	Oggetto di specifica altra gara
Raccolta tramite cassonetti stradali muniti di limitatore volumetrico di rifiuti organici (umido)	Attivo	SI	NO
Raccolta tramite cassonetti stradali muniti di limitatore volumetrico (o con apertura a chiave per le grandi utenze) di rifiuto secco residuo	Attivo	SI	NO
Spazzamento meccanico e manuale stradale e delle aree mercati	Attivo	SI	NO
Spazzamento delle foglie su tutto il territorio comunale	Attivo	SI	NO
Raccolta porta a porta di carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e lattine	Attivo	NO	SI
Raccolta porta a porta di rifiuti organici (umido) per grandi utenze (ristoranti, mense, bar, supermercati...)	Attivo	NO	SI
Gestione Centro di Raccolta	Attivo	NO	SI
Raccolta porta a porta rifiuti ingombranti	Attivo	NO	SI
Raccolta pile e farmaci	Attivo	NO	SI
Raccolta tramite contenitori stradali (green box) di vegetale	Attivo	NO	SI

Verifica della funzionalità delle calotte stradali	Attivo	NO	SI
--	--------	----	----

Articolo 9. Raccolta con contenitori stradali: rifiuto secco residuo.

1. La raccolta stradale è effettuata tramite 88 contenitori da 2.400 o 3.200 lt di marca OMB di cui n. 81 dotati di blocco del coperchio e dispositivo per la limitazione e contabilizzazione degli accessi individuali (kupolina marca KGN) e n. 7 muniti di apertura a chiave, riservati alle grandi utenze (n. 3 per l'ospedale, n. 1 per la casa di riposo, n. 1 per il Comune e n. 2 per le scuole). I contenitori verranno implementati di ulteriori 3 unità, a cura del Comune, prima dell'avvio del servizio, per un totale di 91 contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto secco residuo.
2. I contenitori necessari sono già disposti sul territorio. L'appaltatore deve provvedere a verificare lo stato di conservazione e al bisogno sostituire le apposite indicazioni relative ai rifiuti conferibili realizzate con pellicola adesiva da esterno resistente agli agenti atmosferici ed ai lavaggi; tali indicazioni dovranno essere realizzate in modo che siano ben visibili e facilmente leggibili, anche in lingue straniere e dovranno essere apposte sui 2 lati maggiori dei cassonetti. Il modello, prima di essere apposto sui cassonetti, dovrà essere concordato, visionato ed approvato dal Comune. La superficie minima della pellicola adesiva per ogni lato del cassonetto deve essere di cm² 4.000.

Prima dell'attivazione del servizio il Comune (con il supporto tecnico dell'appaltatore) provvede a rivedere e aggiornare il piano di individuazione dei luoghi di posizionamento degli 91-cassonetti stradali da mantenere in uso per la funzione indicata a partire dagli 88 già presenti sul territorio; per maggior chiarezza le attività da svolgersi sono schematizzate nel seguente schema:

Servizio in gara	Attività da svolgere in accordo con il Comune prima dell'attivazione delle raccolte
<ul style="list-style-type: none"> • raccolta umido tramite 57 cassonetti stradali • raccolta secco residuo tramite 91 cassonetti stradali 	<ul style="list-style-type: none"> • revisione/aggiornamento di 148 postazioni idonee per mantenere i contenitori accoppiati con uso distinto: uno/due per secco; uno per umido; • manutenzione/sostituzione degli adesivi comunicativi e bande colorate per la distinzione dei cassonetti; <ul style="list-style-type: none"> • eventuale applicazione adesivi e spostamento cassonetti;

3. Prima dell'attivazione del servizio l'appaltatore al bisogno, applica gli adesivi mancanti o danneggiati e sposta i cassonetti secondo le posizioni individuate nel piano approvato dal Comune.
4. L'Appaltatore si occupa dello svuotamento con periodicità tale da consentire l'utilizzo continuo agli utenti (almeno trisettimanale – 3 volte la settimana), del trasporto e dell'avvio all'impianto di bacino indicato nel Piano Provinciale Rifiuti. Eventuali chiusure temporanee dell'impianto di bacino dovute ad interventi di manutenzione non danno diritto all'Appaltatore di pretendere il pagamento di maggiori costi. Il prezzo è indicato nella scheda prezzi di cui all'Allegato A e non soggetto a sconto ed è adeguato in relazione a quanto è stabilito da provvedimenti provinciali.
5. Tutti i cassonetti e i dispositivi di limitazione volumetrica e gestione dati debbono mantenersi perfettamente funzionanti ed integri, pertanto l'Appaltatore deve utilizzare mezzi di svuotamento idonei alla funzione prevista, nonché provvedere a proprie spese a tutti gli interventi di manutenzione per danni causati dal sistema di svuotamento.
6. Il servizio di svuotamento dei cassonetti per il rifiuto secco residuo prevede anche la segnalazione dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno dei contenitori.

Articolo 10. Raccolta con contenitori stradali: rifiuti organici (umido).

1. La raccolta stradale è effettuata tramite 57 contenitori da 2.400 o 1.800 lt di marca OMB dotati di blocco del coperchio e dispositivo per la limitazione e contabilizzazione degli accessi individuali (kupolina marca KGN). Gli utenti accedono al contenitore tramite tessera elettronica che impedisce l'utilizzo dei contenitori ai non autorizzati.
2. I contenitori necessari sono già disposti sul territorio. L'appaltatore deve provvedere a verificare lo stato di conservazione e al bisogno sostituire le apposite personalizzazioni che prevedano bande in colore marrone per una facile identificazione visiva dell'uso del cassonetto nonché le indicazioni relative ai rifiuti conferibili realizzate con pellicola adesiva da esterno resistente agli agenti atmosferici ed ai lavaggi; tali indicazioni dovranno essere realizzate in modo che siano ben visibili, facilmente leggibili anche in lingue straniere e dovranno essere apposte sui 2 lati maggiori dei cassonetti e sui coperchi. Il modello, prima di essere apposto sui cassonetti, dovrà essere concordato, visionato ed approvato dal Comune. Le indicazioni dovranno avere dimensioni di cm.100 x 70 e dovranno riportare la sola scritta "SOLO RIFIUTO UMIDO".
3. Prima dell'attivazione del servizio il Comune (con il supporto tecnico dell'appaltatore) provvede a rivedere ed eventualmente aggiornare il piano di individuazione dei luoghi di posizionamento dei 57 cassonetti stradali da mantenere in uso per la funzione indicata, come sintetizzato nello schema di cui all'art. 9 comma 2.
4. Prima dell'attivazione del servizio l'appaltatore al bisogno, applica gli adesivi mancanti o danneggiati e sposta i cassonetti secondo le posizioni individuate nel piano approvato dal Comune.
5. L'Appaltatore si occupa dello svuotamento con periodicità tale da consentire l'utilizzo continuo agli utenti (almeno settimanale – 1 volta la settimana), del trasporto e dell'avvio all'impianto di recupero. Eventuali chiusure temporanee dell'impianto non danno diritto all'Appaltatore di pretendere il pagamento di maggiori costi.
6. Tutti i cassonetti e i dispositivi di limitazione volumetrica e gestione dati debbono mantenersi perfettamente funzionanti ed integri, pertanto l'Appaltatore deve utilizzare mezzi di svuotamento idonei alla funzione prevista, nonché provvedere a proprie spese a tutti gli interventi di manutenzione per danni causati dal sistema di svuotamento.
7. Il servizio di svuotamento dei cassonetti per il rifiuto secco residuo prevede anche la segnalazione dei rifiuti eventualmente abbandonati all'esterno dei contenitori.
8. Nel caso in cui venga autorizzato e realizzato un impianto per il recupero dei rifiuti organici nel comune di Leno o comuni limitrofi entro il raggio di 15 km dalla sede municipale, che abbia un costo di mercato inferiore a quanto risulta dall'esito della gara, il Comune si riserva di stralciare la voce corrispondente dal contratto e collocare direttamente il rifiuto organico a partire dal terzo anno di servizio.

Articolo 11. Interventi sui cassonetti, deodorizzazione, lavaggio

1. L'Appaltatore deve provvedere al trattamento con prodotto enzimatico in polvere al termine di ogni svuotamento del cassonetto al fine dell'abbattimento e inibizione dei cattivi odori e miasmi che si propagano dai cassonetti per la raccolta del secco residuo e dei rifiuti organici. Il prodotto utilizzato per l'abbattimento degli odori dovrà essere in polvere, per evitare che i residui inumidiscano i cassonetti; dovrà basarsi su principi enzimatici di inibizione dei prodotti della putrefazione, con esclusione di sostanze chimiche o deodoranti e non dovrà creare conseguenze secondarie negli impianti di destino dei rifiuti. Dovrà essere inoltre biodegradabile secondo le norme vigenti e atossico. Prima dell'impiego l'appaltatore fornisce al Comune la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto. Il Comune potrà far eseguire verifiche campione sul prodotto. La non rispondenza del prodotto utilizzato per l'espletamento del servizio a quanto prescritto dal presente capitolato, sarà motivo di risoluzione dell'incarico ai sensi del seguente art. 21.
2. L'appaltatore deve provvedere con cadenza semestrale al lavaggio e alla disinfezione esterna di tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati sul territorio. Il Servizio dovrà essere effettuato con apparecchiature idropulitrici ad alta pressione tipo "pulivapor". La pulizia dovrà comprendere anche l'interno della calotta e dovrà

essere effettuata mediante lancia ad alta pressione, con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (concentrazione 0,025%), atta a garantire l'igienizzazione e la contestuale asportazione meccanica di ogni residuo. Tale intervento dovrà essere esteso anche all'area occupata dai contenitori per la raccolta differenziata entro Mt.1. Nelle operazioni di lavaggio e disinfezione dovranno essere utilizzati idonei prodotti che permettano la rimozione del lordume e la disinfezione dei contenitori, senza nel contempo provocare danni di alcun tipo ai contenitori stessi. Qualora durante lo svolgimento di tali operazioni dovessero inavvertitamente essere rimosse le etichette adesive presenti sui contenitori, queste dovranno essere riposizionate, al termine delle operazioni suddette entro il successivo giorno lavorativo.

3. L'appaltatore deve provvedere con cadenza trimestrale (Ottobre - Febbraio - Maggio) e cadenza mensile da Giugno a Settembre al lavaggio interno dei cassonetti RSU e FORSU e mensilmente da Luglio a Settembre al lavaggio dell'area ove poggiano nel raggio di Mt.1, con la pressione dell'acqua a 150 (centocinquanta) atm. circa, per una durata indicativa di 30 (trenta) secondi per ogni cassonetto. Al termine del lavaggio deve essere spruzzato all'interno del cassonetto un sanificante idoneo.
4. L'Appaltatore comunica con anticipo di 7 giorni, tramite email o fax, le date previste per l'intervento di lavaggio e conferma tramite email o fax, l'esecuzione dei lavori.

Articolo 12. Servizi di spazzamento stradale

1. Il servizio di spazzamento stradale si svolge secondo un programma di spazzamento consolidato con passaggi e frequenze dettagliate nell'allegato E.
2. L'Appaltatore si obbliga, con periodicità indicata negli allegati o su semplice richiesta del Comune, ad eseguire i servizi di:
 - a) spazzamento meccanico programmato con appiedato a supporto delle strade, comprese le zone pubbliche di parcheggio adiacenti;
 - b) spazzamento manuale programmato dei marciapiedi delle strade;
 - c) conferimento delle terre di spazzamento a impianto di destino;
 - d) smaltimento/recupero terre da spazzamento.
3. I servizi di spazzamento programmato prevedono:
 - a) la pulizia completa della sede stradale (strade, piazze, viali, cunette stradali, percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, aiuole spartitraffico, sottopassaggi, etc.) e degli spazi pubblici e privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le deiezioni canine ed i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, bottigliette e lattine, nonché raccolta e trasporto degli stessi presso gli impianti di recupero o smaltimento. Al termine degli interventi di pulizia, le aree di cui al comma precedente dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere;
 - b) la rimozione sistematica dei rifiuti giacenti su strutture ed aree pubbliche con superficie erbosa quali fioriere, vasche piantumate, aiuole e simili;
4. Il servizio verrà svolto in maniera meccanizzata, manuale e mista, secondo la migliore prassi ed efficacia, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi all'utenza; il servizio dovrà essere garantito anche nelle strade chiuse e nelle altre aree dove l'utilizzo delle autospazzatrici risulta difficoltoso o non praticabile, eventualmente anche mediante pulizia manuale; in caso di inadempimento è prevista l'applicazione della penale stabilita all'art. 23; le autospazzatrici devono essere dotate di spazzole realizzate in materiali tali da non arrecare danno, durante l'azione di pulizia, alla pavimentazione stradale su cui svolgono il servizio.

5. I rifiuti da spazzamento raccolti possono essere depositati nell'apposito spazio di travaso individuato presso un'area pubblica dotata di apposito contenitore, in attesa di essere trasportati ad impianto autorizzato al recupero al fine di razionalizzare i trasporti.

Articolo 13. Servizi di pulizia area del mercato settimanale.

1. Nel Comune si svolgono 2 mercati settimanali: a Leno capoluogo il martedì e a Castelletto il giovedì;
2. La pulizia nell'area dei mercati deve essere effettuata al termine del mercato settimanale entro 2 ore dalla chiusura provvedendo ad effettuare la raccolta manuale dei rifiuti, la separazione dei riciclabili dai non riciclabili, il conferimento al CdR e lo spazzamento dell'area.

Articolo 14. Servizi svolti da addetto con veicolo di servizio

1. L'Appaltatore mette a disposizione del Comune per 41 ore settimanali (indicativamente 29 ore dedicate a "Leno Centro" e 12 ore dedicate alle Frazioni del Comune di Leno) un addetto munito di veicolo di servizio autorizzato al trasporto rifiuti che svolgerà le seguenti mansioni:
 - a) spazzamento manuale delle zone richieste dal Comune;
 - b) svuotamento cestini presenti sul territorio (compreso fornitura sacchetti);
 - c) controllo del territorio e segnalazione di situazioni anomale;
 - d) raccolta dei rifiuti abbandonati al di fuori del normale percorso di raccolta che per tipologia siano analoghi a quelli raccolti presso i cittadini, con conferimento al CdR, se di tipologia compatibile; (la raccolta dei rifiuti abbandonati sul percorso di raccolta porta a porta rientra negli obblighi della squadra che compie il normale giro di raccolta).

L'appaltatore si impegna a rendicontare con reportistica (almeno settimanalmente) l'attività svolta.

2. L'Appaltatore mette a disposizione del Comune 200 ore annuali (indicativamente ottobre-dicembre con programmazione da concordarsi) dedicate allo spazzamento delle foglie autunnali da rendicontare con reportistica almeno settimanale;
3. L'addetto di cui al comma 1 presterà il suo servizio anche in occasione di feste programmate (a titolo di esempio Notte Bianca, Carnevale) che necessitano di pulizia finale, senza ulteriore aggravio di spesa per il Comune, quindi all'interno delle 41 ore settimanali;

Articolo 15. Obbligo di pesatura dei rifiuti

1. L'Appaltatore deve effettuare le operazioni di pesatura certificata di tutte le tipologie dei rifiuti e dei materiali raccolti in modo differenziato, e inviare mensilmente al Comune copia delle stesse assieme al prospetto riepilogativo del flusso di rifiuti raccolti, suddivisi nelle diverse tipologie.
2. Il Comune si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento immediate verifiche delle pesature sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, da svolgersi in contraddittorio con l'Appaltatore.

Articolo 16. Efficienza dei servizi – Controllo, obbligo di cooperazione

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare tutte le misure operative atte ad incentivare la raccolta di materiali valorizzabili, evitando ogni comportamento che possa risultare dannoso per gli obiettivi fissati.
2. Il Comune provvede alla vigilanza e al controllo dei servizi avvalendosi dei propri Uffici o tramite Leno Servizi s.r.l., dai quali l'Appaltatore dipende direttamente per tutte le disposizioni che il Comune può emanare nei riguardi dei servizi. È fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare al competente ufficio comunale quelle circostanze e fatti, rilevati nell'espletamento del proprio compito, che possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

3. E' compito degli addetti al servizio provvedere, durante lo svolgimento delle raccolte, alla pulizia dell'area circostante ai punti di esposizione da tutti i rifiuti che per qualunque motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico fatte salve le indicazioni cui all'art. 9 comma 6 e art. 10 comma 7. È fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli uffici competenti ogni irregolarità coadiuvando l'opera della Polizia locale e offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.
4. È fatto divieto all'Appaltatore di miscelare i rifiuti indifferenziati con rifiuti provenienti da raccolta differenziata delle frazioni valorizzabili o provenienti da raccolta selettiva dei rifiuti pericolosi; pertanto nel caso in cui dovesse verificarsi il fatto, l'Appaltatore è responsabile e le penali eventualmente applicate dall'impianto sulla non conformità dei rifiuti conferiti sono ad esso addebitate unitamente alle sanzioni, applicate dal Comune per grave inadempimento contrattuale.

Articolo 17. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) redigere ed adempiere alla "**carta dei servizi**" risultante coerentemente a quanto previsto dal Capitolato e trasmetterla al Garante dei servizi regionale e all'Osservatorio Risorse e Servizi (ORS) e metterla a disposizione degli utenti;
 - b) comunicare mensilmente (entro la fine del mese successivo) al Comune i dati relativi ai quantitativi di tutte le raccolte attivate nel territorio, allegando copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna o altro documento equivalente che attesti quantità e destinazione del rifiuto.
 - c) fornire entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati relativi al servizio svolto che siano necessari per la compilazione del MUD, o altre schede statistiche sulla produzione dei rifiuti richieste da qualsiasi ente preposto (Provincia, Osservatorio Provinciale o Regionale dei Rifiuti, Regione ecc.).
 - d) l'appaltatore deve redigere, per quanto di competenze, e trasmettere il Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani nei tempi utili per rispettare le prescrizioni di legge e l'attività programmatica degli Enti;
 - e) compilare per conto del Comune i formulari d'identificazione rifiuti e i registri di carico e scarico o altra documentazione prevista dalle norme vigenti.
2. L'appaltatore prima dell'aggiudicazione definitiva e in ogni caso prima della stipula del contratto deve presentare:
 - a) la prova della disponibilità entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, e per tutta la durata contrattuale, una sede operativa per l'esecuzione del servizio collocata entro un raggio di 30 km dal territorio comunale. Ove la sede operativa non sia già di proprietà dell'appaltatore, la disponibilità dell'immobile dovrà essere provata con la produzione di una scrittura privata regolarmente registrata, sottoscritta dall'impresa aggiudicataria e dal locatore/comodante, o da analogo documento (es. preliminare di compravendita). Dovrà anche essere fornita una descrizione della sede, della presenza di servizi igienici e degli spogliatoi. Nel caso di mancata attivazione della sede operativa di cui sopra nei tempi indicati, il Comune di Leno diffiderà l'impresa ad adempiere entro un termine perentorio di 10 giorni; in caso di persistente inadempimento verrà dichiarata la decadenza dalla aggiudicazione per mancanza di requisiti.
 - b) la comprova della disponibilità di impianti di destinazione ad accettare i rifiuti per almeno un anno dalla data di avvio del servizio.
4. Le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o recupero, connesse alla non idoneità del rifiuto ad essi conferito, sono a totale carico dell'Appaltatore. In caso di individuazione di rifiuti non conferiti correttamente dalle utenze, il personale dell'Appaltatore deve segnalare alle predette utenze ed al Comune le corrette modalità di conferimento.
5. L'Appaltatore deve fornire con cadenza semestrale l'elenco del personale in servizio nel Comune e comunicare le eventuali variazioni. Salvo cause di forza maggiore, dall'ottavo mese precedente alla scadenza del contratto è fatto divieto all'Appaltatore di incrementare il proprio personale dipendente addetto al servizio nel Comune.

6. Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, l'Appaltatore deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
7. Ferma restando l'applicazione delle previste penalità di cui all'articolo 20, il Comune può, in danno dell'Appaltatore, procedere d'ufficio all'esecuzione in tutto o in parte dei servizi, in caso di negligenza o inosservanza degli obblighi assunti, o di ritardo nel compiere quanto di sua spettanza. Le spese relative sono detratte dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, in occasione del primo pagamento utile.
8. In caso di straordinarie esigenze, come misure profilattiche d'igiene, epidemie, allagamenti, alluvioni, incidenti, ecc., l'Appaltatore ha l'obbligo di inviare in qualsiasi tempo e luogo del territorio comunale, materiali, mezzi e personale sufficienti allo svolgimento dei servizi contemplati dal Capitolato, o comunque ad essi attinenti. Per tali servizi eccezionali, qualora fosse necessaria l'assunzione temporanea di personale e l'uso straordinario di mezzi, nonché il prolungamento dell'orario normale di lavoro del personale nell'ambito del vigente C.C.N.L., il Comune rimborserà la maggiore spesa documentata relativa al personale e ai mezzi utilizzati a condizione che abbia dato preventiva autorizzazione all'Appaltatore.

Titolo III- Personale, attrezzature e mezzi

Articolo 18. Personale in servizio e unità operativa

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il personale, che dipende ad ogni effetto dall'Appaltatore, deve essere capace, fisicamente idoneo, ed in grado di comprendere istruzioni in lingua italiana.
2. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, in particolare si richiamano il CCNL FISE-FEDERAMBIENTE o, se pertinente, la disciplina delle cooperative nei confronti dei soci attivi ovvero altro contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, affine al settore merceologico oggetto del contratto;
 - b) trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio e in occasione di ogni variazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - c) dimostrare la regolarità contributiva, per tutta la durata dell'appalto, relativamente al personale utilizzato, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 207/2010;
 - d) a provvedere immediatamente, quando la carenza o l'indisponibilità momentanea di personale non consentano il normale espletamento dei servizi, con personale proveniente da altri siti oppure assunto a termine, senza alcun onere né disservizio per il Comune;
 - e) a vestire e calzare il personale in maniera decorosa secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 2;
 - f) a far indossare ai dipendenti e ai dipendenti degli eventuali subappaltatori, un capo di vestiario o altro segno che identifichi il datore di lavoro e far esporre un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, con l'indicazione delle generalità del dipendente stesso e gli estremi del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 20, comma 3 e 26 comma 8, del D.Lgs. 81/2008;
 - g) ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili.
 - h) ad allontanare il personale che venga ritenuto dal Comune non idoneo alla mansione svolta, a seguito di richiamo motivato.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, e di far osservare ai propri dipendenti e alle eventuali imprese subappaltatrici, tutte le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze Comunali, le disposizioni emanate dall'ASL e ogni altra disposizione emanata dalle autorità competenti inerenti l'esecuzione dei servizi.

4. L'Appaltatore prima dell'inizio del servizio deve indicare il nominativo del Responsabile Operativo incaricato di coordinare e dirigere i servizi. Il Responsabile Operativo è il primo referente per qualsiasi problema dovesse insorgere nell'ambito dei servizi a cui il Comune può far riferimento per qualsiasi motivo e deve essere raggiungibile a mezzo di telefono e posta elettronica tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. In caso di necessità il Responsabile Operativo deve raggiungere gli uffici comunali entro 1 ora dalla chiamata.
5. Tutti i servizi devono di norma svolgersi entro un turno di lavoro diurno giornaliero, esclusi i festivi, sempre che, specifiche esigenze o immediati pericoli per la salute pubblica o particolari casi, rendano l'esecuzione di tutti o parte dei servizi necessari anche in giorni festivi o in orari di lavoro notturno.
6. Ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è individuato nell'allegato B il personale del gestore uscente del servizio che, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, l'Appaltatore ha l'obbligo di assumere direttamente, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali collettive e individuali in atto.

Articolo 19. Mezzi, attrezzature e contenitori

1. L'Appaltatore deve utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, esclusivamente mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro e deve mantenerli in ottimo stato mediante frequenti ed attente manutenzioni. L'Appaltatore si obbliga a sostituire i mezzi e le attrezzature che, per qualunque ragione, non rispondano ai requisiti previsti dalla legge o dal capitolato.
2. Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi adottati dal Ministro dell'Ambiente, almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall'Appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti, debbono:
 - avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
 - essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.
3. L'Appaltatore deve provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati e alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile; tutti i mezzi devono rispettare le norme relative agli scarichi e emissioni gassose, nonché all'inquinamento acustico, in vigore o emanate nel corso della durata del contratto.
4. Nel caso di guasto di un mezzo l'Appaltatore deve garantire la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata.
5. L'Appaltatore è tenuto a raccogliere immediatamente i rifiuti che per qualsiasi ragione dovessero cadere a terra durante le attività di raccolta o trasporto, provvedendo inoltre alla pulizia della parte di sede stradale interessata dallo sversamento.
6. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere o sostituire tutti i contenitori che, a giudizio del Comune, per motivi legali, tecnici, di funzionalità e di decoro ambientale non sono conformi alle norme e alle raccomandazioni vigenti e future.
7. Nei casi di situazione straordinaria, l'Appaltatore deve garantire i servizi con la medesima cadenza ed efficienza, segnalando al Comune le procedure adottate per fronteggiare l'emergenza ed i tempi necessari per il ritorno alla normalità.
8. Sugli automezzi e sulle attrezzature impiegate dall'Appaltatore, devono essere ben visibili almeno le seguenti informazioni: Ragione sociale; Attività svolta (es. Servizi di Igiene Urbana).
9. Nell'espletamento del servizio devono adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualunque disagio o danno alla cittadinanza per i quali l'Appaltatore rimane comunque l'unico responsabile.
10. Tutti i mezzi devono essere adeguatamente assicurati, anche in relazione alle norme sulla circolazione stradale, indipendentemente dagli obblighi assicurativi di cui all'articolo 20.

Titolo IV- Responsabilità dell'Appaltatore, corrispettivo, penalità, risoluzione

Articolo 20. Responsabilità e coperture assicurative

1. L'Appaltatore è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti. E' altresì unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi contrattuali.
2. L'Appaltatore alla stipula del contratto deve presentare:
 - a) adeguata ed esclusiva polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto con massimale di indennizzo non inferiore all'importo annuale del contratto elevabile nel tempo in base agli aggiornamenti del corrispettivo di cui all'articolo 22, comma 6;
 - b) apposite polizze assicurative R.C.T ed R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:
 - 1) R.C.T.:
 - per sinistro euro 3.000.000,00;
 - per persona euro 1.000.000,00;
 - per danni a cose euro 1.000.000,00;
 - 2) R.C.O.:
 - per sinistro euro 2.000.000,00;
 - per persona lesa euro 1.000.000,00.
3. Le polizze di cui al comma 2:
 - a) decorrono dall'inizio del servizio e cessano 3 (tre) mesi dopo la sua conclusione;
 - b) non possono prevedere alcuna franchigia;
 - c) devono riportare la clausola di efficacia indipendentemente dal pagamento del premio;
 - d) devono prevedere la preventiva escussione entro 60 giorni dalla formale contestazione.
4. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dall'Appaltatore, dai suoi eventuali subappaltatori o dai loro addetti nello svolgimento dei servizi. Rimangono a carico del Comune le competenze istituzionali e le competenze amministrative.
5. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

Articolo 21. Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, per tutto il periodo di esecuzione della prestazione contrattuale, pena la revoca dell'aggiudicazione. La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'importo delle cauzioni è pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l'importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; in caso di ribasso d'asta superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 103, comma 1. La predetta riduzione, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario orizzontale è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario verticale la riduzione è ammessa pro quota in relazione alla percentuale di partecipazione degli operatori economici in possesso della certificazione.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui, rispettivamente, all'articolo 1944 e all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 60 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
5. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, la cauzione è incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall'Appaltatore, fatti salvi i maggiori danni.

Articolo 22. Corrispettivo, adeguamenti e pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese e oneri inerenti e conseguenti la gestione dei servizi oggetto dell'affidamento.
2. Il corrispettivo è remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato da eseguirsi secondo le modalità precisate nel medesimo e nell'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore.
3. Il corrispettivo per i servizi è determinato moltiplicando le quantità effettivamente raccolte e rendicontate, per i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e risultanti dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
4. I corrispettivi sono corrisposti all'Appaltatore, a partire dall'inizio effettivo del servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in rate mensili posticipate, da pagare entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previo visto dell'ufficio comunale competente, che:
 - a) verifica l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto e nel Capitolato;
 - b) accerta la regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - c) accerta l'assenza di cartelle di pagamento inevase ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40;
5. Le fatture devono essere redatte in maniera completa ed esaustiva, descrittive di ogni singola tipologia di servizio e del costo relativo a ciascun servizio.
6. I prezzi unitari relativi alla prestazione dei servizi sono soggetti ad aggiornamento, a partire dal secondo anno dopo l'avvio del servizio, su espressa richiesta da parte dell'Appaltatore. L'aggiornamento avviene mediante una istruttoria condotta dal Direttore dell'esecuzione tenendo conto dei dati di cui all'art. 213 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oppure se tali dati non sono disponibili, tenendo conto dei rinnovi contrattuali del personale, del costo dei carburanti e dell'indice IPCA dell'ISTAT. L'aggiornamento del corrispettivo decorre dalla prima mensilità del secondo anno successivo a quello di aggiudicazione, con cadenza annuale. Sulla richiesta avanzata dall'Appaltatore corredata dalla proposta motivata di adeguamento con i relativi conteggi, il Comune si pronuncia entro 60 giorni. L'Appaltatore non può richiedere aggiornamenti per frazioni di anno, ma solo ad annualità conclusa.
7. Le quantità indicate nella scheda prezzi di cui all'allegato A sono da ritenersi indicative e non vincolanti, poiché per la costruzione di tale elenco si sono utilizzate proiezioni e quantità da ritenersi orientative. Per la determinazione del corrispettivo liquidato all'Appaltatore fanno fede le quantità effettivamente raccolte e rendicontate.

Articolo 23. Penalità.

1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti l'Appaltatore, ha l'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, ed è passibile delle seguenti penalità:
 - a) euro 5.000,00 per la mancata effettuazione di un servizio completo periodico di svuotamento cassonetti dei rifiuti (secco e umido, applicabile per ogni frazione di rifiuto);
 - b) euro 100,00 per ogni cassonetto non svuotato durante i servizi di svuotamento;
 - c) euro 2.000,00 per la mancata consegna della reportistica mensile (quantitativi di rifiuto raccolto);
 - d) euro 1.500,00 per mancata consegna dati necessari alla compilazione del MUD o per altre comunicazioni obbligatorie nei termini fissati dalla normativa oltre al rimborso della sanzione comminata al Comune;
 - e) euro 200,00 per mancata pulizia, lavaggio o scarso mantenimento dei mezzi impiegati (per ogni mezzo);

- f) euro 250,00 per mancato lavaggio dei cassonetti (per ogni cassonetto);
 - g) euro 250,00 al giorno per mancato allontanamento del personale ritenuto dal Comune non idoneo alla mansione svolta, (a seguito di richiamo motivato).
 - h) euro 5.000,00 per mancato avvio a riciclo di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
 - i) euro 1.000,00 per mancato riposizionamento delle pellicole adesive con istruzioni e/o di colore marrone per l'identificazione della funzione del cassonetto, dopo rimozione o danneggiamento causato da agenti atmosferici e/o da lavaggio;
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione via PEC, alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di controdedurre entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento; le controdeduzioni devono essere inviate tramite PEC pena l'inammissibilità.
3. Il Comune addebita le penali sul primo pagamento utile successivo alla loro irrogazione oppure avvalendosi della cauzione di cui all'art. 18; in quest'ultimo caso la cauzione deve essere ricostituita nell'importo di legge.

Articolo 24. Risoluzione del contratto

1. Il venire meno degli obblighi contrattuali a carico dell'appaltatore come previsti dal presente capitolato comporterà l'annullamento ovvero la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto. In tale circostanza la Fideiussione provvisoria potrà essere incamerata dal Comune. In caso di mancata sottoscrizione del contratto per i motivi di cui al presente punto, l'Appaltatore rinuncia sin dall'origine a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) grave inadempimento nella gestione dei servizi;
 - b) gravi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, che abbiano comportato durante l'intera durata contrattuale l'applicazione di penali in misura non inferiore al 10% del corrispettivo annuale dell'appalto;
 - c) abbandono o sospensione, di tutti o parte dei servizi da parte dell'Appaltatore;
 - d) subappalto non autorizzato;
 - e) grave o ripetuta violazione della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertata dagli organi competenti;
 - f) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive.
3. Sono cause di risoluzione di diritto del contratto:
- a) la cessazione o il fallimento dell'Appaltatore;
 - b) il venir meno dei requisiti morali o tecnici richiesti per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
 - c) il mancato espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti per 3 giorni consecutivi oppure 10 giorni complessivi nell'arco di 12 mesi;
 - d) il conferimento dei rifiuti a impianti non autorizzati;
 - e) il mancato trasporto a destino dei rifiuti raccolti che ostacoli il normale utilizzo del Centro di Raccolta.
4. Le cause di risoluzione del contratto sono contestate mediante PEC all'Appaltatore e questi può formulare le sue controdeduzioni entro i 15 giorni successivi; decorso il termine predetto il Comune assume formale provvedimento definitivo.

Titolo V– Aspetti relativi alla sicurezza

Articolo 25. Incidenza dei costi di sicurezza nella determinazione del corrispettivo

1. In merito ai costi di sicurezza aziendali, sono stati predeterminati dalla stazione appaltante, quale componente dei singoli prezzi a remunerazione delle prestazioni e non sono soggetti a ribasso.
2. In merito alla presenza di rischi derivanti da interferenze, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si precisa che non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (nel seguito DUVRI) poiché non sono presenti interferenze tra più soggetti economici per le quali sia necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione. Per la medesima ragione non sono stati previsti costi per la sicurezza connessi ai rischi di interferenza.
3. L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima dell'avvio del servizio, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, mantenendolo aggiornato ogni qual volta si verificano mutamenti alle condizioni poste a base del predetto piano.
4. Qualora l'Appaltatore sia costituito da più soggetti operanti in relazione ai servizi appaltati (quali operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, sub appaltatori o sub affidatari) egli deve predisporre e consegnare in copia al comune il DUVRI, prima dell'avvio dei servizi e, in ogni caso, prima del verificarsi della presenza, nello svolgimento del servizio, di più operatori economici.

Articolo 26. Oneri dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
2. Tutto il personale deve essere formato e informato in materia di salute e sicurezza e, in particolare, deve essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, l'Appaltatore deve fornire al Comune, apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Operativo, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
3. Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore assicura il rispetto della legislazione ambientale e della sicurezza.
4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove deve svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario od utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
5. L'Appaltatore è individuato come datore di lavoro; ferme restando le attività non delegabili (quali la valutazione dei rischi e il relativo documento di valutazione, nonché la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi), trova applicazione l'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L'Appaltatore deve organizzare i servizi coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, considerando in particolare che:
 - a) è vietato eseguire interventi che esulino dalla propria competenza;
 - b) l'accesso al CdR comunale per interventi di svuotamento dei cassoni è riservato al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato introdurre persone estranee
 - c) durante gli interventi di svuotamento e trasporto cassoni dal Centro di Raccolta deve essere temporaneamente interdetto l'accesso agli utenti.

Articolo 27. Personale dell'Appaltatore

1. È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e salute

dei lavoratori, conoscano la segnaletica in uso, parlino correntemente la lingua italiana, e soddisfino i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore. In particolare, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo, anche ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'Appaltatore deve dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi degli articoli da 74 a 79 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L'Appaltatore impone al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
4. Il Comune si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze.

Articolo 28. Stato delle macchine, custodia ed identificabilità delle attrezzature

1. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intende usare nell'esecuzione dei servizi devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
2. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti o di Organismi terzi devono risultare in regola con tali controlli e, a seconda delle specifiche previsioni normative, essere corredati dai rapporti di verifica e accompagnati dai relativi libretti di conduzione, manutenzione o controllo.
3. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei servizi sono custoditi a cura dell'Appaltatore e devono essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Articolo 29. Infortuni o incidenti

1. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, deve senza indugio informare il Comune per metterlo in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevato il Comune, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

Articolo 30. Documentazione in merito alla sicurezza

1. Con la presentazione dell'offerta l'Appaltatore ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei dipendenti, delle persone addette ai servizi a qualsiasi titolo e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica; entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, o comunque prima dell'avvio del servizio se anteriore, deve presentare tutta la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. L'Appaltatore è tenuto al costante aggiornamento del proprio Documento di Valutazione dei Rischi trasmettendone copia, sia all'inizio del servizio che in occasione di ogni variazione al Comune, a ciascun addetto e a ciascun soggetto di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Tale documento, qualora ritenuto lacunoso, deve essere tempestivamente aggiornato dall'Appaltatore senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento di tale obbligo il Comune può richiedere di risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento dell'Appaltatore.

Titolo VI- Disposizioni finali

Articolo 31. Direttore dell'esecuzione

1. Ai sensi degli articoli 101 e 111 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il Comune nomina il Direttore dell'esecuzione del servizio,
2. Il Direttore dell'esecuzione, che può avvalersi dell'ufficio di Polizia locale, della Leno Servizi srl o di qualunque altro ufficio del Comune, è il diretto interlocutore del Responsabile Operativo dell'Appaltatore.
3. il Direttore dell'esecuzione accerta annualmente la regolare esecuzione del contratto mediante verifica di conformità con apposito verbale da emettere entro i 60 giorni successivi all'ultima mensilità annuale. Alla conclusione del contratto, entro i 60 giorni successivi, il Direttore dell'esecuzione accerta la regolare esecuzione mediante verifica definitiva e relativo certificato di conformità, liquidando e disponendo su ogni eventuale conguaglio a qualsiasi titolo, comprese eventuali penali ancora applicabili.

Articolo 32. Spese e tracciabilità dei pagamenti

1. Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi, nessuna eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore.
2. Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, devono comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
4. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle variazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
5. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 33. Controversie

1. Ogni controversia derivante dal contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Brescia.

Articolo 34. Documenti contrattuali

1. Sono documenti contrattuali oltre al contratto il Capitolato d'oneri, con i relativi allegati

Allegato A: Scheda prezzi (elenco prezzi unitari e preventivo di spesa)

Allegato B: personale proveniente dal gestore uscente

Allegato C sub 1 e sub 2: planimetria della collocazione dei cassonetti sul territorio

Allegato D: schema di contratto

Allegato E: programma spazzamento stradale

Allegato F sub 1 e sub 2 : planimetria della collocazione dei cestini presenti sul territorio

Leno, dicembre 2021

il responsabile del procedimento
arch. Gianni Bontempi